



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

Modifiche alla disciplina per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in materia di introduzione del voto di preferenza, di divieto di candidature plurime, di soglie di sbarramento e di obbligo di residenza nella circoscrizione elettorale ai fini della candidatura al Senato

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 21 dicembre 2005, n. 270, di modifica del sistema per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha profondamente modificato il quadro e l'assetto prevalente, come definito dal cosiddetto «Mattarellum», trasformando il sistema da «maggioritario corretto» a «proporzionale con clausola di sbarramento e premio di maggioranza».

Approvata nella XIV legislatura, dopo appena due mesi di discussione parlamentare e con i soli voti della allora maggioranza di Centrodestra, la legge di riforma elettorale è stata, fin dall'inizio, oggetto di numerosi rilievi critici, tanto in sede scientifica quanto in sede di confronto politico-parlamentare. Peraltro, le perplessità e le critiche sollevate durante il dibattito parlamentare dall'allora minoranza di Centrosinistra hanno trovato in larga misura conferma già dopo l'applicazione della nuova disciplina alle elezioni politiche del 2006.

Fin dalla sua prima prova, infatti, il nuovo sistema elettorale ha mostrato tutti i suoi punti di debolezza.

L'effetto congiunto del meccanismo delle liste bloccate, della sostituzione dei collegi uninominali con circoscrizioni elettorali di grandi dimensioni e della possibilità di candidature plurime, ha fatto crescere il peso degli apparati centrali di partito nella composizione delle liste e fortemente indebolito il rapporto dei parlamentari con i territori di cui sono espressione. In particolare, l'ampiezza delle circoscrizioni e la conseguente estensione delle liste bloccate hanno compresso significativamente la riconoscibilità dei candidati da parte dell'elettore, facendo

umentare la distanza tra la base elettorale e la sua rappresentanza parlamentare.

Nella XIV legislatura, l'approccio unilaterale e meramente maggioritario ai temi della riforma elettorale, da parte della maggioranza di Centrodestra, insieme ad un'approvazione frettolosa sul finire della legislatura hanno contribuito a delineare un sistema elettorale intrinsecamente incapace di produrre gli auspicati effetti di governabilità e stabilità. Peraltro, comprimere la rappresentanza in un momento di generale scollamento fra le istituzioni e la società civile rischia di accentuare ulteriormente la distanza tra elettori ed eletti e la sfiducia dei cittadini per la politica e le istituzioni, accrescendo l'apatia e la disaffezione al voto.

Alla luce di questo quadro, il disegno di legge in esame intende, dunque, modificare l'attuale sistema elettorale, cercando di correggerne alcune storture. A tal fine si auspica un ampio confronto parlamentare che coinvolga sia l'attuale maggioranza sia l'attuale opposizione.

Nel merito, obiettivo del disegno di legge è, anzitutto, il superamento del sistema delle cosiddette «liste bloccate», con l'introduzione del voto di preferenza, con ciò restituendo all'elettore la possibilità di scegliere il candidato nei confronti del quale esprimere il proprio consenso.

In secondo luogo, si vuole evitare la possibilità di candidature plurime, che - dando ai candidati eletti in più collegi la possibilità di optare per il seggio - finisce al contempo per dare agli stessi il potere di determinare il candidato che subentra.

Per il Senato della Repubblica, per il quale già la Carta costituzionale stabilisce l'elezione a base regionale, e proprio al

fine di rafforzare la rappresentanza dei territori e di consolidare il rapporto fra eletti ed elettori sul territorio, si introduce, inoltre, come condizione di eleggibilità, che i candidati, alla data di presentazione delle liste, siano residenti nella stessa circoscrizione elettorale in cui intendono presentare la candidatura.

Il disegno di legge in esame incide, poi, sul complesso sistema delle soglie di sbarramento disegnato dalla legge n. 270 del 2005. In particolare, il sistema elettorale vigente prevede due livelli di soglie di sbarramento: un primo sbarramento generale, che opera quale condizione per essere ammessi al riparto dei seggi; un secondo sistema di soglie che opera, invece, quale sbarramento alla ripartizione dei seggi all'interno delle coalizioni.

Quanto al primo livello, oggi è previsto che, per la Camera dei deputati, accedano alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi, a condizione che al loro interno contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 2 per cento, e le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi. Il disegno di legge in esame innalza entrambe le soglie relative alla percentuale minima di voti conseguiti da una

singola lista, coalizzata o non, fissandole al 4,5 per cento.

Per quanto riguarda il Senato, la normativa vigente prevede che accedano alla ripartizione dei seggi su base regionale le coalizioni di liste che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento dei voti validi, a condizione che al loro interno contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento, e le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi. Diversamente da quanto previsto per la Camera, il disegno di legge innalza la soglia di sbarramento al 4,5 per cento per le liste collegate e al 10 per cento per le liste non collegate.

Quanto al secondo livello, in relazione alle soglie di sbarramento per la ripartizione dei seggi all'interno delle coalizioni il disegno di legge prevede: per la Camera, che siano ammesse al riparto le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti (in luogo del vigente limite del 2 per cento); per il Senato, che siano ammesse al riparto, qualora la coalizione ottenga il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 4,5 per cento dei voti (in luogo del 3 per cento vigente).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e di un voto per l'indicazione di una preferenza tra i candidati della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e uno spazio accanto a ogni contrassegno per l'indicazione dell'eventuale preferenza»;

b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «nella stessa» sono soppresse;

c) all'articolo 31, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Accanto al contrassegno di ciascuna lista è tracciata una riga sulla quale l'elettore può esprimere il voto di preferenza indicando il cognome di un candidato compreso nella lista medesima»;

d) all'articolo 58, secondo comma, dopo le parole: «contrassegno della lista prescelta» sono inserite le seguenti «ed eventualmente, sulla riga tracciata accanto al contrassegno medesimo, la preferenza per uno dei candidati della lista, attraverso l'indicazione del cognome del medesimo»;

e) all'articolo 83, comma 1, numero 3):

1) alla lettera *a)*, le parole: «almeno il 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «almeno il 4,5 per cento»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «almeno il 4 per cento», ovunque ricorrono, sono so-

stituite dalle seguenti: «almeno il 4,5 per cento»;

f) all'articolo 84, comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine decrescente, secondo il numero di preferenze ricevute»;

g) l'articolo 85 è abrogato;

h) all'articolo 86, comma 1, le parole: «nell'ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine progressivo di preferenze ricevute».

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole: «e non» sono sostituite dalle seguenti: «, che alla data di presentazione delle liste risultano residenti nella relativa circoscrizione elettorale e che non»;

b) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Accanto al contrassegno di ciascuna lista è tracciata una riga sulla quale l'elettore può esprimere il voto di preferenza indicando il cognome di un candidato compreso nella lista medesima»;

c) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «contrassegno della lista prescelta» sono aggiunte le seguenti: «ed eventualmente, sulla riga tracciata accanto al contrassegno medesimo, la preferenza per uno dei candidati della lista, attraverso l'indicazione del cognome del medesimo»;

d) all'articolo 16, comma 1, lettera b):

1) al numero 1), le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 4,5 per cento»;

2) al numero 2), le parole «almeno l'8 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 10 per cento»;

e) all'articolo 17, comma 7, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine decrescente, secondo il numero di preferenze ricevute»;

f) all'articolo 19, comma 1, le parole: «nell'ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine progressivo di preferenze ricevute».

